

CAMERA DEI DEPUTATI N. 395

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BALESTRACCI**

Presentata il 2 luglio 1987

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro paese è stato ed è soggetto a calamità che hanno recato e recano conseguenze assai gravi, e a volte drammatiche, in termini umani ed economici: di qui l'esigenza di predisporre un'organizzazione di protezione civile che possa prevedere, prevenire e fronteggiare gli eventi calamitosi, basandosi sull'azione coordinata di tutti i soggetti, pubblici e privati, capaci di fornire un concreto contributo.

Tale esigenza è stata avvertita dal legislatore, che già in passato ha disciplinato la materia in questione, in specie con la legge 8 dicembre 1970, n. 996; tuttavia, si è in seguito sempre più sentita la necessità di fornire al Paese una legislazione più moderna ed efficace, adeguata agli sviluppi della tecnica, della società, dell'apparato pubblico nel suo complesso.

Su tali basi, nella ottava legislatura, il Governo presentò un disegno di legge (atto Camera n. 3140) che prevedeva l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: esso procedeva in particolare dai tragici avvenimenti del novembre 1980, e dalle difficili esperienze che ad essi avevano fatto seguito, allorché erano venute all'attenzione del paese e dei suoi organi rappresentativi gravi disfunzioni amministrative e carenze di previsione.

A fronte delle difficoltà concrete vi era peraltro una legislazione che mostrava ampie lacune, e in sostanza una sua inidoneità ad essere valido ed attuale punto di riferimento per attivare responsabilità ed organizzare mezzi ed uomini al fine di fronteggiare situazioni eccezionali conseguenti ad eventi calamitosi; al punto che, al fine di sopperire alle carenze norma-

tive, si è proceduto nel tempo all'emanazione di vari provvedimenti legislativi d'urgenza, che di fatto costituivano (e a tutt'oggi costituiscono) il riferimento specifico e concretamente attuale del settore.

In tale situazione ebbe inizio nella VIII legislatura l'esame parlamentare del disegno di legge del Governo, esame che si è sviluppato in seno all'apposito Comitato ristretto istituito presso la Commissione Interni, e che portò alla redazione di un testo il quale voleva tener conto delle esperienze acquisite, nonché dell'apporto di idee ed elaborazioni che giungeva da soggetti esterni al Parlamento. Le vicende istituzionali tuttavia non permisero di portare a conclusione il lavoro svolto, sì che all'inizio della precedente legislatura sono stati presentati un disegno di legge del Governo, e due proposte di legge di iniziativa dei deputati dei gruppi democristiano e comunista, tendenti a ridisciplinare organicamente il settore.

In seno alla Commissione Interni è stato quindi costituito un Comitato ristretto, che ha proceduto a numerose riunioni, svolgendo anche alcune audizioni, nel contesto di un confronto il più possibile aperto tra le forze politiche e con i soggetti esterni interessati dall'attività di protezione civile: si è così giunti all'elaborazione di un testo unificato, che, pur non trovando il pieno consenso di tutti i gruppi, ha evidenziato larghi ed essenziali momenti di convergenza, su principi e su questioni specifiche.

All'esito dell'esame in Commissione, il testo del Comitato ristretto ha poi subito alcune modifiche (che non hanno affatto alterato la struttura di fondo), ed è stato approvato per l'Assemblea con l'astensione del gruppo comunista, il cui rappresentante ha rilevato in conclusione dell'iter come si sia fatto nel complesso un buon lavoro, pur rimanendo aperte alcune questioni.

Il consenso sostanziale che accompagna il provvedimento, nella IX legislatura, costituisce il presupposto per la rappresentazione della proposta di legge nel testo approvato dalla allora Commissione interni. Ciò dovrebbe favorire un sollecito

esame parlamentare nella prospettiva di una rapida approvazione, onde dare al Paese quella nuova legislazione di settore di cui si avverte sempre di più, spesso con risvolti drammatici, la mancanza.

* * *

Il presente testo ha come principio ispiratore quello di dare una regolamentazione complessiva ed organica alla materia, istituendo un servizio di protezione civile basato sul coordinamento, ed avente come attività specifiche la previsione e la prevenzione delle calamità, il soccorso delle popolazioni colpite, l'avvio della ripresa.

Si notano immediatamente le sostanziali novità dell'attuale impostazione. Innanzitutto, la scelta del coordinamento come strumento di armonizzazione ed unificazione delle varie realtà operanti nella protezione civile, al fine di garantire nel contempo l'efficienza del sistema e la peculiarità di ogni singola competenza o funzione: si tratta di una scelta politicamente significativa, che si muove nell'ambito del processo di modernizzazione che deve interessare le strutture pubbliche, e nel quale deve essere sempre più avvertita la necessità di sintesi dei vari momenti istituzionali, specie in ordine alla pluralità dei centri decisionali; una scelta politica che non procede da visioni di parte, e supera le divisioni ideologiche per divenire terreno di convergenza tra forze di ispirazione affatto diversa.

In secondo luogo, l'estensione dei compiti della protezione civile ai momenti antecedenti l'evento calamitoso (previsione e prevenzione), nonché a quelli successivi ad esso (avvio della ripresa), superando così lo stretto ambito del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni colpite, nel quale ci si era in sostanza mossi sino ad oggi: anche in questo caso, si tratta di un'opzione che ha cospicui aspetti politici, essendo rilevante ai fini del rapporto tra Stato e comunità nazionale, in relazione ai fatti naturali o causati dall'uomo determinanti per la vita e per i beni della popolazione.

Si vuole così affermare la figura di uno Stato che non si sottrae in alcun momento ai propri obblighi di protezione civile nei confronti della comunità nazionale, ma che nel contempo sollecita quest'ultima a farsi parte diligente per tutelare se stessa e i propri beni.

Emerge in tale quadro il diritto-dovere di autoprotezione di ogni singolo cittadino e di ogni comunità rispetto alle esigenze stabili ed eccezionali di protezione civile: si tratta di un diritto, in quanto nessuno può sottrarre ai diretti interessati la prerogativa di attivarsi per la difesa della propria vita e dei propri beni, in nome di un comune principio civile ed umano; ma si tratta anche di un dovere, perché la capillarità territoriale delle situazioni rilevanti a fini di protezione civile, nonché l'eterogeneità e la complessità delle stesse, unitamente all'urgenza di intervento che a volte esse comportano, esigono l'attivazione *in loco* dei soggetti coinvolti ed auspicabilmente organizzati, e di quant'altri possano utilmente intervenire, in ossequio ad un fondamentale principio di solidarietà umana e sociale.

Del resto non va dimenticato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che « la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale »: e nell'ambito della solidarietà sociale, non possono non rientrare tutti quegli interventi attuabili da singoli o da gruppi a favore della comunità nel suo complesso e, in definitiva, di ogni suo componente, specie in occasione e/o in prospettiva di eventi calamitosi; si tratta di un principio politico che appartiene al tessuto fondamentale del nostro ordinamento culturale e costituzionale, che vuole trovare nell'attuale provvedimento compiuta attuazione, senza che ciò possa in alcun modo comportare un'attenuazione degli obblighi delle istituzioni pubbliche in difesa delle popolazioni interessate.

In tale contesto, merita di essere ricordato come la legislazione italiana, dal regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge 7 aprile 1925, n. 473

(« Ordinamento dei servizi di pronto soccorso »), ha sempre privilegiato l'aspetto del soccorso e dell'assistenza rispetto ad ogni altra possibile componente della protezione civile, e ciò anche in riferimento alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, la quale, pur acquisendo il concetto più ampio e moderno di protezione civile, era incentrata (articolo 1) sui « servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza », affidando al Comitato interministeriale e al Comitato regionale per la protezione civile compiti essenzialmente di studio e di programmazione, piuttosto che di previsione e prevenzione. Di qui l'importante novità di ricondurre alla protezione civile i momenti antecedenti e susseguenti alla fase del soccorso e dell'assistenza, in una visione complessiva di tutte le problematiche connesse alla materia.

Nella medesima prospettiva, le attività di protezione civile sono state specificamente riconosciute di competenza dei vari soggetti istituzionali che intervengono nella struttura operativa, attribuendo in particolare un ruolo peculiare agli enti locali, come insostituibile presidio sul territorio del servizio nazionale di protezione civile. Così come si è voluto espressamente prevedere l'essenziale funzione del volontariato, componente altrettanto insostituibile di una efficace e capillare organizzazione di protezione civile.

* * *

Nel merito dell'articolato, si osserva innanzitutto che con il titolo I del presente testo si intendono definire i connotati essenziali del Servizio nazionale di protezione civile, individuando questo come la struttura finalizzata a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, calamità naturali o altri eventi calamitosi.

Al secondo comma dell'articolo 1 è altresì consacrata la funzione di coordinamento unitario attribuita al Ministro competente nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici

nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale: si tratta, come è agevole constatare, di una previsione assai ampia, che intende garantire in via di principio un ampio spazio di espansione alle potenzialità di azione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel quadro di una impostazione complessa ma organica del servizio nazionale. Di certo, onde soddisfare le esigenze di una struttura complessa come quella del Servizio nazionale di protezione civile non sarebbe stato opportuno individuare le competenze in capo ad una unica autorità, riconoscendo ad essa in via esclusiva la funzione della protezione civile: al contrario, a fronte di una amministrazione pubblica composta da plurimi soggetti aventi potenzialità amministrative peculiari e specifiche capacità di rappresentanza dei cittadini sul territorio, è risultato indispensabile individuare un sistema complesso, e cioè un insieme di enti, uffici e strutture, centrali e periferici, statali o di altri enti pubblici, i quali svolgano, ognuno nel proprio ambito, le funzioni che sono loro attribuite, concorrendo unitariamente nelle finalità generali del servizio.

Nell'articolo 2 sono individuate le tipologie degli eventi calamitosi, rilevanti in particolare ai fini degli ambiti di competenza dei soggetti coinvolti dal Servizio nazionale di protezione civile: si individuano così gli eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da enti singoli o coordinati competenti in via ordinaria, distinguendoli dagli eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (siffatta ripartizione è poi determinante ai fini della successiva individuazione delle competenze dei soggetti istituzionali).

Con l'articolo 3 si definiscono compiutamente le attività di protezione civile (prevenzione, previsione, soccorso e avvio della ripresa). Di particolare rilievo appare la fase successiva al verificarsi dello evento calamitoso. Al riguardo si è previ-

sto che l'avvio della ripresa debba consistere nell'attuazione di iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico, e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita: si tratta di una previsione assai ampia che può estendersi da interventi minimali fino ad attività di importante rilievo sul territorio. Del resto, si è più volte avvertita l'esigenza di coprire quello spazio di competenza, allorché, esaurita l'emergenza, si deve far fronte ad altro tipo di incombenze conseguenti al dissesto portato dalla calamità; si è voluto così assicurare che le popolazioni colpite non siano abbandonate a se stesse, ma vengano altresì seguite nel processo di riorganizzazione e ricomposizione del tessuto urbano e socio-economico.

Con l'articolo 4 vengono poi definiti i compiti delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile. In generale, si è cercato di individuare un insieme di compiti organicamente collegati tra loro, che coprano tutte le incombenze che uno Stato moderno può e deve avere nei confronti della tematica in esame. In particolare, va evidenziato il rilievo che assumono i servizi tecnico-scientifici e le istituzioni di ricerca, in linea con la concezione moderna della protezione civile che postula un'attività scientifica sempre più qualificata, capace di prevedere e prevenire il fenomeno calamitoso. Meritano inoltre nota i piani e programmi di previsione e prevenzione, a testimonianza della volontà di fare della protezione civile un impegno stabile del paese, al di fuori di ogni logica di improvvisazione. Così come va rilevata l'attenzione prestata alle potenzialità ma anche ai rischi delle attività industriali, nonché al ruolo del volontariato e della formazione di una moderna coscienza di protezione civile.

Con l'articolo 5 si elencano poi le componenti del servizio nazionale di protezione civile, prevedendo espressamente che accanto ai soggetti pubblici concorrano ad esso anche soggetti privati, e in particolare i cittadini e i gruppi associa-

tivi di volontariato civile, nonché gli ordini e i collegi professionali, i quali organizzano nel proprio seno appositi gruppi di professionisti specializzati negli interventi di protezione civile.

Con il titolo II si disciplina in dettaglio l'organizzazione del Servizio nazionale di protezione civile, individuando all'articolo 6 le competenze delle amministrazioni statali, in relazione alle attività essenziali del Servizio nazionale: competenze assai ampie nell'ambito di quelle di ciascuna amministrazione.

Con l'articolo 7 sono disciplinati i compiti del Ministro per il coordinamento della protezione civile. A questi spetta, innanzitutto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, la direzione unitaria e il coordinamento del Servizio nazionale, da esercitare sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri: si è così espressamente esclusa ogni autonoma rilevanza ministeriale del ruolo del ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale agisce su specifica delega del Presidente del Consiglio, alla stregua di un disegno organizzativo già utilizzato nel nostro ordinamento, al fine di attribuire ad un organo inserito nella struttura della Presidenza del Consiglio determinate competenze, garantendogli così una rilevante autonomia senza incardinare le competenze stesse in una organizzazione burocratica autonoma. In ogni caso, la delega, essendo prevista *ex lege*, è stabile e non retrocessibile da parte del Presidente del Consiglio: di qui la creazione di un ambito di competenza proprio del Ministro preposto.

Nello stesso articolo 7, va sottolineata l'importanza della norma prevista al sesto comma, che attribuisce al Ministro della protezione civile la facoltà di dichiarare lo stato di preallarme o di emergenza in un dato territorio, e di provvedere a seguito di questo, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente (comprese le norme di contabilità generale dello Stato, ad eccezione delle norme penali), agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza: si tratta in sostanza di un potere

di ordinanza assai ampio, che viene riconosciuto sul presupposto di eventi straordinari ed eccezionali, che per loro natura legittimano fattualmente e giuridicamente la deroga ad ogni vigente disposizione, alla stregua di una gerarchia di valori e di interessi che non può che privilegiare la gravità dell'evento eccezionale da fronteggiare con interventi immediati. In ogni caso, nel successivo settimo comma, è previsto che nella riunione del Consiglio dei ministri immediatamente successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o di preallarme il Ministro riferisca sui motivi che l'hanno indotto alla declaratoria di cui al precedente comma e sui provvedimenti adottati: in tale sede, naturalmente, interverrà se del caso l'assenso sull'azione del Ministro, che inciderà sulla legittimazione politica dell'azione medesima, con le naturali conseguenze che ciò comporta. È comunque da escludere una sorta di avocazione della competenza da parte del Presidente del Consiglio, per la natura della delega, anche in caso di dissenso sull'azione svolta, sulla quale tuttavia potrà sempre esplicarsi un eventuale sindacato da parte del Consiglio dei ministri, alla stregua dei principi generali.

Con l'articolo 8 viene poi istituito il Consiglio nazionale della protezione civile, col compito di dettare i criteri di massima in ordine ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità, ai piani per fronteggiare l'emergenza e coordinare il soccorso, all'impiego coordinato delle componenti del Servizio nazionale, all'elaborazione delle norme nella materia in esame, all'ordinamento e ai programmi della scuola nazionale. La composizione del Consiglio è tale da garantire la presenza dei più importanti soggetti istituzionali, pubblici e privati.

Con l'articolo 9 è prevista l'istituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con compiti consultivi: la sua composizione è assai ampia, e idonea a garantire la presenza al suo interno pressoché di tutti i soggetti esponenti di enti o servizi aventi particolare qualificazione nel

settore, nonché di esperti con specifica competenza professionale.

Con l'articolo 10 viene istituito il Comitato operativo della protezione civile, strumento del Ministro per assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile.

Con l'articolo 11, per lo svolgimento dei compiti propri del Ministro per il coordinamento della protezione civile, è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile, ordinato in vari servizi.

Con gli articoli 12 e 13 si disciplina il centro nazionale di protezione civile e la sala situazioni.

Nel capo II, si regolamentano le competenze del livello regionale, prevedendo che le regioni partecipino all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti ad esse specificamente attribuiti, ed in particolare tutti i compiti istituzionali del Servizio nazionale, ad eccezione dell'attività di coordinamento della pianificazione di emergenza della protezione civile nel quadro della difesa civile, nonché della collaborazione con organismi esteri ed internazionali operanti nel settore.

Alle regioni sono poi attribuite le funzioni amministrative per lo svolgimento dei propri compiti, come delineati in generale, e come ad esse attribuiti dallo stesso articolo 14.

Con l'articolo 15 vengono poi delineati gli ambiti di competenza del Presidente della giunta regionale; e con l'articolo 16 si disciplina l'organizzazione regionale di protezione civile, prevedendo che le regioni provvedano all'ordinamento degli uffici e all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei compiti alle stesse demandate dalla presente legge, nel rispetto di una serie di principi espressamente precisati.

Con gli articoli 17 e 18 viene prevista la costituzione di un Centro operativo regionale (per l'organizzazione permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale), e di un Comitato

regionale di protezione civile con funzioni consultive.

Di particolare importanza è l'articolo 19 che prevede che le disposizioni contenute nella presente normativa costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia: tale assunto è denso di conseguenze sul piano costituzionale e sul piano dell'attuazione amministrativa delle competenze proprie delle regioni, e costituisce la garanzia di unitarietà della disciplina della protezione civile sull'intero territorio nazionale.

Con gli articoli 20 e 21 viene delineata la competenza della provincia e del comitato provinciale. Mentre con l'articolo 22 si prevedono i compiti del prefetto al verificarsi di un evento calamitoso rientrante nell'ambito di rilievo provinciale, e cioè riguardante eventi che non debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, ma possono essere affrontati da enti singoli o coordinati competenti in via ordinaria.

Con l'articolo 23 viene poi prevista la costituzione di un centro operativo provinciale, in relazione all'organizzazione in via permanente e all'attuazione dei servizi di emergenza nell'ambito di competenza.

Con gli articoli 24 e 25 viene disciplinato il livello comunale e le attribuzioni del sindaco.

Con l'articolo 26 si danno tempi determinati per la costituzione da parte degli enti locali delle strutture di protezione civile. Mentre con l'articolo 27 si elencano le strutture operative nazionali di protezione civile (Vigili del fuoco, Forze armate, Polizia di Stato, Corpo forestale, Gruppi di studio e di ricerca, Croce rossa, servizio sanitario nazionale, volontariato, servizi tecnico-scientifici). E con gli articoli da 28 a 36 si regolamentano puntualmente le competenze di tali strutture operative.

Con l'articolo 37 è poi prevista la istituzione di una Scuola nazionale di protezione civile, avente scopo di addestrare le

componenti anche volontarie di protezione civile. Di seguito, con l'articolo 38 viene disciplinata la situazione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, e con l'articolo 39 si disciplina la parte finanziaria del provvedimento. L'articolo 40 reca infine l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

In conclusione, si può affermare che con la normativa in esame si compie un

passo avanti per avvicinare l'Italia al novero dei paesi più moderni e avvertiti delle problematiche della protezione civile, nell'ambito di un processo di sviluppo che, pur andando a toccare importanti aspetti della vita sociale e amministrativa del nostro paese, è riuscito a coagulare attorno a sé il consenso di fondo delle più diverse forze politiche, in nome non di schieramenti o di astratti modelli politici, bensì di concrete convergenze sui fatti, e in definitiva sugli interessi del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ISTITUZIONE, FINALITÀ, COMPITI E
STRUTTURE DEL SERVIZIO NAZIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 1.

(Servizio nazionale di protezione civile).

1. È istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, calamità naturali o altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale o mediante delega, le attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

ART. 2.

*(Tipologia degli eventi
ed ambiti di competenze).*

1. Ai fini della presente legge gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con la attività dell'uomo che per loro natura od

estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) catastrofi, calamità naturali o altri eventi simili che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ART. 3.

(Attività di protezione civile).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dalle calamità.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente articolo 2 ogni forma di assistenza fino al loro reinsediamento.

5. L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

ART. 4.

(Compiti del Servizio nazionale di protezione civile).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, spetta alle ammini-

strazioni ed agli enti di cui al successivo articolo 5 provvedere ai seguenti compiti:

a) predisposizione di misure tendenti alla determinazione di un sistema di previsione delle catastrofi, delle calamità e degli eventi indicati nell'articolo 2 mediante la individuazione e lo studio delle loro cause;

b) predisposizione ed attuazione di programmi di studi e di interventi volti alla prevenzione per la eliminazione e la riduzione delle condizioni che possono favorire il realizzarsi degli eventi suddetti;

c) predisposizione ed attuazione di piani e servizi diretti a tutelare gli insediamenti da eventi calamitosi e ad assicurare il tempestivo soccorso alle popolazioni;

d) predisposizione di sistemi e servizi per la difesa del territorio e la protezione delle popolazioni dai danni e dai pericoli di danno connessi con l'esercizio di attività industriali e/o di altre attività ad alto rischio, ivi compreso quello nucleare;

e) attività di coordinamento della pianificazione di emergenza della protezione civile nel quadro della difesa civile;

f) predisposizione, in concorso con gli organi del servizio sanitario nazionale e secondo gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, di sistemi e servizi idonei a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro;

g) indicazione di misure preventive per la protezione delle popolazioni e del territorio dagli eventi di cui alla presente legge, da attuare da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, enti, aziende autonome e servizi nelle materie di rispettiva competenza;

h) istituzione di corsi di istruzione e predisposizione di misure finalizzate alla diffusione di informazioni e di nozioni in vista della formazione di una moderna coscienza di protezione civile;

i) promozione di iniziative volte ad assicurare il più vasto concorso dei cittadini, di gruppi organizzati e del volontariato civile, all'accesso all'informazione e all'attività di organizzazione degli interventi di prevenzione e soccorso in vista e in occasione di eventi calamitosi;

l) collaborazione con organismi esteri ed internazionali operanti nel settore della protezione civile;

m) potenziamento e coordinamento delle reti di rilevazione e di allarme delle varie componenti di protezione civile;

n) incentivazione e sostegno alle imprese industriali italiane per lo studio, la predisposizione, l'approntamento e l'aggiornamento di mezzi e di apparecchiature idonei alle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

o) creazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di una banca dati, avvalendosi anche del Centro elaborazione dati e delle strutture tecniche poste a disposizione dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dalle regioni e dalle altre amministrazioni che ne sono dotate.

ART. 5.

(Componenti del Servizio nazionale di protezione civile).

1. All'attuazione delle attività e dei compiti di cui alla presente legge provvedono, nei limiti e nei modi indicati negli articoli seguenti, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, i quali, secondo i rispettivi ordinamenti, svolgono attività di protezione civile.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associativi di volontariato civile, nonché gli ordini e collegi professionali, i quali organizzano nel proprio seno appositi gruppi di professionisti specializzati negli interventi di protezione civile.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire dati ed informazioni ove non coperti da vincolo di segreto militare, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del Presidente della regione, trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 6.

(Competenze dello Stato).

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Amministrazioni dello Stato provvedono, per i settori di rispettiva competenza:

a) per quanto riguarda l'attività di previsione e prevenzione:

1) ad individuare le situazioni di rischio o di pericolo nei settori di rispettiva competenza e a procedere alla eliminazione del rischio ovvero all'attuazione degli interventi necessari per fronteggiarlo dandone immediata comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

2) a predisporre, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, programmi in relazione alle varie ipotesi di rischio individuate a livello locale da trasmettere al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

3) a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile ogni informazione necessaria per la formazione di programmi nazionali e regionali di previsione e prevenzione;

b) per quanto concerne il soccorso:

1) ad attuare i necessari interventi per fronteggiare e rimuovere le situazioni di pericolo e di danno;

2) ad assumere ogni iniziativa a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ad assicurare il primo soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite e ad informare il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;

3) a chiedere, per le calamità di cui alla lettera c) dell'articolo 2, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'attuazione di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza, assicurando con provvedimenti d'urgenza anche il reinsediamento delle popolazioni colpite;

c) per quanto attiene all'avvio della ripresa socio economica:

1) a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, gli elementi necessari per la definizione degli interventi nell'ambito dei settori di propria competenza.

ART. 7.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile).

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale di protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile sovrintende alla

predisposizione dei programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e dei piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. Emanare direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

4. Promuove, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il CNR, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

5. Impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

6. In vista del verificarsi o al verificarsi di eventi di eccezionale gravità ed estensione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel dichiarare, anche su richiesta della regione interessata, lo stato di preallarme o di emergenza, stabilendone le modalità, la durata e l'estensione territoriale, provvede, anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, ad eccezione delle norme penali, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza.

7. Nella riunione del Consiglio dei ministri immediatamente successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o di preallarme il Ministro riferisce sui motivi che l'hanno indotto alla declaratoria di cui al precedente comma e sui provvedimenti adottati.

8. Con i poteri di cui al comma 6 del presente articolo, il Ministro, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei ministri, può altresì emanare ordinanze, ivi comprese quelle con le quali dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

9. Nell'attività di cui al comma 6 gli interventi rivolti al reinsediamento della

popolazione sono attuati con modalità che ne assicurino la economicità e la durata anche in collegamento con la ulteriore fase della ricostruzione e dello sviluppo. Per tali interventi rimangono ferme le competenze previste dalle leggi vigenti, salvo apposita deroga da disporsi con i criteri di cui ai precedenti commi.

10. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta annualmente una relazione al Parlamento relativa all'attività svolta.

ART. 8.

(Consiglio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile col compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare l'emergenza e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale di protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile;

e) all'ordinamento e ai programmi della Scuola nazionale.

2. Il Consiglio è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede. Le funzioni di presidente possono essere delegate al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Il Consiglio è composto:

a) dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina

mercantile, della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) dai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o da un loro rappresentante;

c) da tre rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI e da tre rappresentanti delle province designati dall'UPI;

d) da tre rappresentanti delle associazioni del volontariato.

4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale rappresentanti delle componenti del Servizio nazionale, delle strutture della protezione civile ed esperti.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e sentito il Consiglio nazionale, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di funzionamento del Consiglio stesso.

ART. 9.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa

rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e dai seguenti componenti;

a) il presidente del Comitato delle scienze geologiche e minerarie del CNR;

b) il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica;

c) il direttore dell'Istituto di geochemica dei fluidi del CNR;

d) il direttore del gruppo nazionale di vulcanologia del CNR;

e) il direttore dell'Osservatorio Vesuviano;

f) il direttore del gruppo nazionale difesa dei terremoti del CNR;

g) il direttore del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR;

h) il presidente del Comitato di scienze tecnologiche del CNR;

i) il direttore dell'Istituto di ricerca sulle acque del CNR;

l) il presidente del Comitato delle scienze fisiche del CNR;

m) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

n) il direttore del Servizio geologico di Stato;

o) il direttore generale del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale per la sicurezza e la protezione sanitaria (ENEA-DISP);

p) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

q) il direttore generale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS);

r) il vicepresidente della Consulta del mare;

s) il direttore del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

t) cinque esperti nominati di concerto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

u) tre esperti nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni di concerto col Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. La Commissione può organizzarsi e riunirsi anche per sezioni specializzate per tipo di rischio.

5. Al capo del servizio previsione e prevenzione del Dipartimento per la protezione civile è demandata la funzione di segretario della Commissione.

6. L'eventuale ristrutturazione degli enti sopraindicati non comporta l'emissione di provvedimenti normativi di modifica della composizione della Commissione.

7. In caso di ristrutturazione, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprio decreto alla individuazione dell'ente cui vengono trasferite le funzioni e alla nomina del relativo rappresentante.

ART. 10.

(Comitato operativo della protezione civile).

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale del Comitato operativo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su sua proposta.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato, ed è compo-

sto dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal sottocapo di stato maggiore della difesa, dal direttore generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, dal direttore generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti, dal direttore generale delle poste e telecomunicazioni, dal direttore generale dell'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, dal Capo dell'ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile e dal direttore generale delle fonti di energia e industria di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. In caso di emergenza, qualora il ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono, con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni, controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Al capo del servizio emergenze del dipartimento della protezione civile è affidata la funzione di segretario del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

ART. 11.

(Dipartimento della protezione civile).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. Il Dipartimento, cui è preposto il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è ordinato nei seguenti servizi:

a) servizio per il coordinamento delle attività di prevenzione e previsione;

b) servizio emergenze;

c) servizio per le opere pubbliche di emergenza e per l'avvio della ripresa;

d) servizio per il bilancio e gli affari amministrativi.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con proprio decreto, provvede alla organizzazione interna del dipartimento anche mediante la individuazione di appositi uffici e centri necessari per l'attuazione dei compiti ad esso demandati dalla presente legge.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con propri decreti, alla nomina dei responsabili dei servizi, uffici e centri.

5. L'ordinamento interno del dipartimento prevede l'attribuzione per ciascun servizio, ufficio o centro delle funzioni vicarie.

6. Alla direzione dei servizi sono designati, di norma, dirigenti generali dello Stato, o qualifiche equiparate.

7. Il servizio per il bilancio e gli affari amministrativi provvede anche alla gestione del Fondo nazionale della protezione civile, di cui al successivo articolo 39.

8. Per l'espletamento dei suoi compiti il dipartimento si avvale di personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di personale di altre amministrazioni dello Stato e di enti pubblici anche economici, di personale anche estraneo alla pubblica amministrazione, nei limiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 12.

(Centro nazionale di protezione civile).

1. È istituito il Centro nazionale di protezione civile per l'organizzazione dei

servizi logistici di supporto alle strutture di protezione civile.

2. Il Centro può essere articolato sul territorio d'intesa con le regioni.

ART. 13.

(Sala situazioni).

1. Presso il dipartimento della protezione civile è costituita una Sala situazioni collegata con tutte le sale operative delle varie componenti di protezione civile presenti sul territorio nazionale e con analoga sala costituita presso lo ENEA-DISP per la raccolta di dati relativi agli incidenti connessi all'impiego dell'energia nucleare in tempo di pace.

2. La Sala situazioni funziona in modo continuativo anche come centrale nazionale di allarme.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della rete di comunicazione dello Stato.

ART. 14.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nel precedente articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento dei compiti indicati nel precedente articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)*.

2. Le regioni esercitano, altresì, in relazione alle attività di cui alla presente legge, le funzioni amministrative proprie o loro delegate assicurando, in particolare, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuazione delle situazioni di rischio o di pericolo esistenti sul territorio regionale, provvedendo alle misure di propria competenza per la eliminazione o la riduzione delle stesse, di intesa, ove necessario, con le amministrazioni statali o gli altri enti o organi interessati;

b) predisposizione ed attuazione di programmi regionali di previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio secondo le indicazioni del programma di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 8, e le direttive del Servizio nazionale della protezione civile, da sottoporre all'esame del Comitato regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 18, ai fini dell'approvazione da parte del presidente della giunta regionale;

c) predisposizione di piani di emergenza nei settori di competenza regionale per fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza degli organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo. I piani regionali di emergenza sottoposti all'esame del Comitato regionale di protezione civile dovranno provvedere alla individuazione ed organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonché ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli enti locali, con particolare riguardo alle misure di emergenza;

d) la messa a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dei mezzi e delle strutture in loro disponibilità per gli interventi di soccorso al verificarsi degli eventi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2;

e) l'attivazione di una sala situazioni regionale per la raccolta delle informazioni e dei dati, collegata con la sala situazioni di cui all'articolo 13;

f) partecipazione alla elaborazione dei programmi e dei piani nazionali di protezione civile;

g) realizzazione di corsi di formazione professionale del personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile di competenza regionale;

h) utilizzazione integrata e razionale del volontariato nelle sue varie forme;

i) aggiornamento professionale dei tecnici che, per compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale in campi di rilevante interesse per la protezione civile;

l) promozione tra la popolazione della conoscenza dei rischi e organizzazione di ogni forma di solidarietà.

3. Sono fatte salve le competenze proprie delle regioni in materia di ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati, per il ripristino dei servizi pubblici e per il recupero e la sistemazione ambientale.

4. Restano di competenza regionale le funzioni trasferite alle regioni dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale in materia di agricoltura, ferme restando le competenze dello Stato ivi previste.

ART. 15.

(Il presidente della giunta regionale).

1. Il presidente della giunta regionale assicura, anche attraverso un assessore delegato alla protezione civile, la promozione, il coordinamento e la attuazione delle attività di protezione civile di competenza regionale.

2. A tali fini:

a) provvede alla attivazione degli studi e delle ricerche necessarie per la individuazione delle situazioni di rischio sul territorio regionale;

b) cura la predisposizione e la attuazione dei programmi di previsione e prevenzione esercitando poteri di indirizzo in materia;

c) attua, per gli eventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, gli interventi necessari per ripristinare la situazione di normalità;

d) esercita, qualora venga a ciò delegato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i poteri straordinari nei casi di emergenza;

e) provvede ad organizzare un servizio regionale per lo spegnimento degli incendi boschivi ed a richiedere ai prefetti, nei casi in cui non possa provvedersi con i mezzi a propria disposizione, l'intervento dei competenti organi statali;

f) provvede, per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della regione nell'attività di soccorso di competenze degli organi statali, in conformità ai piani di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 14, informando il prefetto, per gli interventi di sua competenza, ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;

g) richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile la dichiarazione dello stato di preallarme o di emergenza in vista, o al verificarsi degli eventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

ART. 16.

*(Organizzazione regionale
di protezione civile).*

1. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento

dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento dei compiti alle stesse demandate dalla presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

a) assicurare la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti sul territorio regionale;

b) assicurare la formazione e l'aggiornamento, in collaborazione con gli enti locali interessati, di elenchi relativi a servizi e strutture pubbliche, nonché attinenti ai compiti di protezione civile;

c) prevedere organismi di supporto tecnico-scientifico per attività di consulenza in relazione ai compiti di protezione civile;

d) prevedere le forme di concorso degli enti locali nelle attività di protezione civile di competenza regionale;

e) prevedere l'acquisto e la custodia dei mezzi e delle attrezzature indispensabili per fronteggiare ipotesi di rischio localizzate nel proprio territorio, anche al fine della costituzione di una dotazione permanente da utilizzare in vista o in occasione dell'opera di soccorso, e le modalità per la concessione di contributi per tali fini da concedere a comuni singoli ed associati, alle comunità montane, alle province;

f) disciplinare, nelle attività di competenza regionale, le procedure per la segnalazione delle emergenze, attraverso una rete di segnalazione e di allarme, per l'attivazione dei primi interventi e per la esecuzione dei lavori di primo intervento, anche mediante la previsione di strumenti amministrativi diretti a snellire le procedure di autorizzazione e di rimborso delle spese sostenute o dei fondi anticipati;

g) curare la formazione degli elenchi del volontariato regionale per categoria e

per settori di intervento ed attuare forme di partecipazione dello stesso alla organizzazione ed alla attuazione dei compiti regionali di protezione civile, nel rispetto delle disposizioni al riguardo previste dalla presente legge o dalle direttive impartite dal Servizio nazionale di protezione civile.

ART. 17.

(Centro operativo regionale).

1. Per l'organizzazione in via permanente e per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale, è costituito, presso la regione, un Centro operativo regionale composto dai responsabili, a livello regionale, delle strutture di protezione civile.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Centro operativo si avvale di strutture e di personale della regione. Le Amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il presidente della giunta regionale, debbono comandare, in armonia con le vigenti disposizioni, proprio personale a prestare servizio presso il Centro operativo.

ART. 18.

(Comitato regionale di protezione civile).

1. In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, su proposta del presidente della giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica 5 anni ed ha sede presso la Presidenza della regione che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

3. Il Comitato è composto: dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che lo presiede; dal responsabile della struttura di protezione civile regionale; dai presidenti delle am-

ministrazioni provinciali o da assessori delegati; dai prefetti delle province o loro delegati; dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; dal comandante del territorio militare competente; dal responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato; dal responsabile dell'Azienda forestale dello stato; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana; dal Provveditore regionale alle opere pubbliche; dal competente Magistrato per le acque; da due rappresentanti delle associazioni volontarie operanti nel settore della protezione civile a livello regionale.

4. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente, con preavviso di almeno cinque giorni salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

5. Il Comitato regionale di protezione civile:

a) esprime parere sui programmi di previsione e di prevenzione interessanti l'ambito regionale;

b) esprime parere sui piani di emergenza interessanti l'ambito regionale;

c) esprime parere sui programmi di studio o di ricerca interessanti l'ambito regionale;

d) esprime parere sui programmi di incentivazione e di promozione professionale del volontariato;

e) esprime parere sui piani di esercitazione delle varie componenti di protezione civile aventi rilevanza locale e regionale;

f) esprime parere sui programmi regionali di formazione ed istruzione dei tecnici pubblici e dei liberi professionisti, predisposti secondo gli indirizzi del Ministro per il coordinamento della protezione civile e d'intesa con gli ordini e collegi professionali della regione.

6. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive rappresentanti di altri enti o istituti che svolgano attività di protezione civile nonché i rappresentanti degli organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 19.

(Legislazione statale e regionale).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

ART. 20.

(Competenze della provincia).

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, sentito il Comitato di cui all'articolo 21, da trasmettere alla presidenza della giunta regionale e al prefetto in vista della predisposizione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di prevenzione e previsione e dei piani di emergenza;

b) predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione in armonia con gli indirizzi stabiliti dalla regione;

c) predisposizione permanente dei propri mezzi e delle strutture operative per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto ai comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza anche in relazione all'attività delle

altre componenti operanti sul territorio secondo le linee dei programmi approvati.

2. Le province sono tenute altresì a mettere a disposizione, a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a seconda delle eventualità previste alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2, i mezzi e le strutture in loro disponibilità al verificarsi di eventi calamitosi che interessino anche altre province.

ART. 21.

(Comitato provinciale).

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, di intesa con il presidente dell'amministrazione provinciale, il Comitato provinciale di protezione civile. Qualora il presidente della giunta regionale non vi abbia provveduto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede con proprio decreto il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed ha sede, di regola, presso la Presidenza della amministrazione provinciale, che provvede ai mezzi per il suo funzionamento.

3. Il Comitato è composto: dal presidente dell'amministrazione provinciale, o assessore delegato, che lo presiede; dal responsabile della struttura di protezione civile della provincia; da rappresentanti del prefetto e del questore; dal sindaco del comune capoluogo e dei comuni maggiormente esposti a rischio di calamità o da assessori delegati; dai presidenti delle comunità montane ed associazioni dei comuni; dal comandante provinciale dei vigili del fuoco; dal rappresentante del corpo forestale dello Stato; da rappresentanti delle associazioni del volontariato.

4. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a titolo consultivo rappresentanti di altri enti ed istituzioni che svolgono attività di protezione civile, nonché i rappresentanti degli organi provinciali

delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno su convocazione del presidente con preavviso di almeno 5 giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

6. Il Comitato provinciale formula proposte ed esprime parere all'amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 20, ed esprime parere sui programmi e piani di protezione civile interessanti l'ambito provinciale.

ART. 22.

(Il prefetto).

1. Il prefetto predispone il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia, e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene comunicata ai Comitati regionali e provinciali di cui ai precedenti articoli 18 e 21.

2. Al verificarsi di un evento calamitoso di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale;

c) adotta, avvalendosi del Centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza o di preallarme di cui al comma 6 del precedente articolo 7 opera, ove delegato dal Ministro, con i poteri di cui alla norma stessa.

ART. 23.

(Centro operativo provinciale).

1. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un Centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle esistenti strutture di protezione civile.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti il Centro operativo si avvale degli uffici e del personale della prefettura. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il Centro operativo.

ART. 24.

(Competenze del comune).

1. Il comune partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale di protezione civile.

2. Nell'ambito delle competenze proprie o delegate adegua le sue scelte programmatiche e settoriali alle finalità e alle esigenze del servizio.

3. A tal fine il comune, in forma singola o associata:

a) raccoglie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni dato utile per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani di protezione civile, che trasmette al presidente dell'amministrazione provinciale, al presidente della giunta regionale ed al prefetto;

b) esplica l'attività di previsione e prevenzione per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) assicura, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la predi-

sposizione di piani comunali di emergenza, sulla base del piano provinciale;

d) provvede all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;

e) promuove e collabora ad iniziative atte a stimolare la formazione nei cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli organismi scolastici, di una moderna coscienza di protezione civile, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.

4. Il piano di emergenza per le diverse ipotesi di rischio va armonizzato con il piano provinciale di cui al precedente articolo 22, del quale fa parte integrante, ed è redatto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano di cui al precedente comma:

a) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale, anche attraverso accordi con le associazioni del volontariato e convenzioni con enti pubblici e privati;

b) individua gli organi delle amministrazioni degli enti chiamati ad intervenire in relazione alle varie ipotesi di calamità cui è esposto il territorio comunale o intercomunale;

c) stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed enti;

d) prevede i rapporti con le associazioni del volontariato;

e) individua i compiti che devono essere assolti dagli organi di ciascuna amministrazione e di ciascun ente, e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza.

6. Copia del piano è trasmessa al presidente della regione, al prefetto ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

7. Il consiglio comunale discute annualmente la relazione del sindaco sull'attività comunale in materia di protezione civile.

8. Le attività e le iniziative previste nel presente articolo sono espletate dal comune in forma singola o associata.

ART. 25.

(Attribuzioni del sindaco).

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nello ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o lo evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

ART. 26.

(Struttura regionale, provinciale e comunale del servizio).

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione, la provincia e i comuni, in forma singola o associata, costituiscono, con deliberazione del consiglio, apposita struttura di protezione civile.

2. Per i comuni, in forma singola o associata, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, la costituzione della struttura di protezione civile è facoltativa e può prevedere una dotazione di personale non superiore ad una unità per ognuno dei livelli sesto e quarto.

3. Per i comuni, in forma singola o associata, con popolazione da 5.000 a

30.000 abitanti, è obbligatoria la costituzione della struttura comunale o intercomunale di protezione civile, la quale deve avere una dotazione di personale pari ad una unità per ognuno dei seguenti livelli: settimo, sesto e quarto.

4. Per i comuni, in forma singola o associata, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, oltre alle tre unità sopraindicate, è consentita l'assunzione di altro personale in ragione di una unità per ogni 30.000 abitanti, o frazione, con un massimo, nel complesso, di 50 unità.

5. Per la costituzione delle strutture provinciali di protezione civile, fermo restando il numero minimo di tre unità di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali potranno assumere altro personale in ragione di una unità per ogni 50.000 abitanti, o frazione, della provincia, con un massimo di 50 unità.

ART. 27.

(Strutture operative nazionali del servizio).

1. Costituiscono strutture nazionali di protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) le forze armate;

c) le forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca;

f) la Croce rossa italiana;

g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

h) il volontariato.

i) il Corpo nazionale soccorso alpino — CNSA (CAI);

l) il servizio idrografico, il servizio mareografico, il servizio meteorologico dell'aeronautica, il servizio sismico e il servizio geologico.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il servizio nazionale della protezione civile.

ART. 28.

(Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile, partecipa al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) collabora alla formazione dei programmi e piani di protezione civile;

b) concorre al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza, mediante l'impiego di unità operative specialistiche dotate di adeguato supporto tecnologico.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco promuove ed attua un organico collegamento tecnico con le altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla fase operativa degli interventi di soccorso e di prima assistenza, e collabora alla diffusione delle informazioni tecniche utili per fronteggiare le situazioni di emergenza.

4. Sino all'approvazione della riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il collegamento con lo stesso ed il Servizio nazionale della protezione civile è assicurato dal Ministero dell'interno.

ART. 29.

(Le Forze armate).

1. Le Forze armate concorrono al Servizio nazionale della protezione civile in

adempimento a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. Le Forze armate mettono a disposizione, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, unità operative idonee anche al concorso specializzato per interventi di protezione civile, la cui disponibilità è assicurata dallo stato maggiore della difesa.

3. L'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza concorrono al Servizio nazionale della protezione civile secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nonché dalle pianificazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui alle lettere « C », « D » ed « E » dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, numero 121, che verranno riferite, nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile di cui al precedente articolo 10, dal rappresentante del Ministero dell'interno.

4. Il collegamento tra le Forze armate ed il Servizio nazionale della protezione civile è assicurato dallo stato maggiore della difesa.

ART. 30.

(La Polizia di Stato).

1. La Polizia di Stato concorre secondo quanto previsto dal proprio ordinamento all'attuazione del Servizio.

2. Nell'ambito della Polizia di Stato sono costituite unità operative specializzate per l'intervento di protezione civile, di cui all'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per la determinazione della composizione e dell'articolazione funzionale e territoriale delle unità operative di cui al precedente comma si provvede d'intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 31.

(Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato concorre al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. In particolare il Corpo forestale, in organico collegamento con le altre componenti del Servizio di protezione civile, collabora alla formazione e concorre, con le proprie strutture, alla attuazione dei piani di protezione civile.

ART. 32.

(Gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca).

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale delle Ricerche presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e a quello per il coordinamento della protezione civile proposte per la emanazione di norme generali e specifiche per disciplinare l'attività del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, del Gruppo nazionale per la vulcanologia, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e del Gruppo nazionale per la difesa dai rischi di inquinamento ambientale di carattere accidentale.

2. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, saranno stabilite le modalità di funzionamento dei Gruppi di cui al precedente comma, ai quali è affidato il compito di promuovere e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile.

3. I Gruppi operano in modo da assicurare un permanente apporto di collaborazione, anche attraverso lo scambio di risultati delle proprie attività. I Gruppi devono fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, alle province, ai comuni e ad altri enti pubblici.

4. I Gruppi di cui al comma 1 dovranno essere collocati all'interno di programmi nazionali di ricerca di durata decennale, i quali dovranno anche indicare il fabbisogno finanziario e di personale.

5. Entro lo stesso termine di 60 giorni il Consiglio Nazionale delle Ricerche dovrà formulare proposte per il riordinamento delle attività di ricerca nel campo della protezione civile, anche mediante la ristrutturazione degli enti e servizi nazionali di ricerca interessati ai settori individuati nel comma 1 del presente articolo.

6. Il Comitato Nazionale per la ricerca e lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), tramite la competente Direzione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, concorre al Servizio nazionale della protezione civile per la prevenzione e la protezione nei confronti dei rischi nucleari e dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, di cui alla direttiva CEE n. 82/501 del 24 giugno 1982, salve le competenze in materia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ART. 33.

(Croce rossa italiana).

1. La Croce rossa italiana concorre al Servizio secondo il proprio ordinamento.

2. La Croce rossa italiana partecipa agli interventi di primo soccorso e di trasporto dei feriti e degli ammalati, concorre all'attività socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità e cura la ricerca dei dispersi ed il ricongiungimento dei nuclei familiari anche all'estero. Collabora, altresì, alle attività informative ed educative del servizio, provvedendo anche alla formazione di infermieri e assistenti sanitari particolarmente addestrati per gli interventi di emergenza.

3. Ai fini delle operazioni di soccorso, il Ministro della difesa, d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana, determina le modalità d'impiego delle strutture e delle formazioni sanitarie da campo dei corpi ausiliari delle forze armate — corpo militare della Croce rossa italiana e corpo delle infermiere volontarie — nonché l'aliquota annuale di

giovani di leva da addestrare per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 34.

(Servizio sanitario nazionale).

1. Le strutture del Servizio sanitario nazionale concorrono al Servizio nazionale di protezione civile secondo il proprio ordinamento.

2. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale le unità sanitarie locali predispongono presidi di pronto soccorso, anche straordinari, partecipano alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi composti principalmente da medici d'urgenza, e concorrono alla diffusione delle informazioni tecniche ai fini della prevenzione e della protezione civile. Le unità sanitarie locali predispongono piani operativi per le emergenze.

3. I piani e gli interventi delle USL sono coordinati con i piani dei comuni singoli o associati.

ART. 35.

(Volontariato).

1. Il Servizio nazionale di protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini delle associazioni di volontariato, e degli organismi che lo promuovono, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede a definire i modi e le forme di

partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato della protezione civile in appositi albi nazionali, regionali e locali, in relazione all'ambito di operatività dell'associazione stessa, in modo da assicurare competenza, serietà, impegno ed efficacia in relazione ai fini della protezione civile;

b) la previsione dei criteri per la formazione degli albi nazionali, regionali e locali delle associazioni di volontariato della protezione civile, e l'individuazione degli organi e delle procedure relative alla loro tenuta ed aggiornamento;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni iscritte negli albi di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti e per il relativo controllo;

d) la previsione delle procedure atte ad assicurare la partecipazione delle associazioni iscritte negli albi degli organismi che promuovono il volontariato di protezione civile, all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile, ed a favorire l'elaborazione di programmi di intervento autonomi da inserire nei piani suddetti;

e) la previsione di misure atte a garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico ed assicurativo, nonché il rimborso delle spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni, per addestramento e per interventi di assistenza e di soccorso in caso di emergenza.

4. Oltre al volontariato organizzato dalle associazioni di cui al comma 1, i comuni singoli o associati possono costituire, nel rispetto delle direttive generali circa l'impiego, l'istruzione e l'addestramento impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, gruppi comunali di protezione civile costituiti da

cittadini che ne facciano richiesta, che coadiuvano il sindaco negli interventi di protezione civile. I comuni per l'organizzazione di tali gruppi sono ammessi alle provvidenze di cui alla lettera e) del precedente comma 3.

5. Presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, verrà costituito un Comitato per la promozione e il coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile, con la partecipazione di tutte le associazioni nazionali del settore e di tutti gli organismi nazionali di promozione del volontariato, la cui nomina e regolamentazione spetterà al Ministro stesso.

ART. 36.

(Servizi tecnico-scientifici).

1. Il servizio idrografico, il servizio mareografico, il servizio meteorologico dell'Aeronautica, il servizio sismico ed il servizio geologico concorrono al Servizio nazionale di protezione civile secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente comma è costituita una unità specializzata per gli interventi di protezione civile.

ART. 37.

(Scuola nazionale).

1. Allo scopo di addestrare le componenti, anche volontarie, di protezione civile è istituita una Scuola nazionale di protezione civile. Il personale docente ed istruttore da impiegare presso tale scuola è reclutato anche tra personale amministrativo e tecnico di alta qualifica professionale, già collocato in pensione. I docenti sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. La Scuola nazionale di protezione civile può organizzare corsi anche in ambito regionale, sentite le regioni interessate.

ART. 38.

(Personale).

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale di personale civile e militare nel numero massimo di duecentocinquanta unità distinte secondo le qualifiche di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il personale civile dello Stato è collocato fuori ruolo nel limite del 50 per cento e per la restante aliquota in posizione di comando.

3. Il personale militare che riveste il grado di generale o colonnello, e gradi corrispondenti, non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero all'organico del rispettivo ruolo e grado, nel limite del 50 per cento delle unità dello stesso personale assegnato ai sensi del precedente comma 1.

4. Il personale militare può essere tratto anche dalle categorie dell'ausiliaria e dell'aspettativa per riduzione di quadri.

5. Al fine di non disperdere il patrimonio di cognizioni acquisite, il personale già convenzionato alla data di entrata in vigore della presente legge è trattenuto in servizio fino ad un massimo di novanta unità, e allo stesso è riconosciuto il servizio prestato.

6. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile può assumere anche personale con contratto a tempo determinato, scelto tra elementi di elevata qualificazione tecnico-professionale, sulla base di selezioni alle quali possono partecipare anche dipendenti civili e militari dello Stato, nel limite massimo di cento unità.

7. Il personale civile e militare dello Stato assunto con il contratto di cui al

comma precedente è collocato in aspettativa senza assegni.

8. Il servizio reso durante la vigenza del contratto è considerato valido a tutti gli effetti e l'onere dei relativi contributi previdenziali e assistenziali è posto a carico del fondo nazionale per la protezione civile.

ART. 39.

(Fondo nazionale per la protezione civile).

1. Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge gravano:

a) per le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che viene con l'occasione integrato dalla somma di lire 50 miliardi per l'anno 1987, cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. A decorrere dall'anno finanziario 1988, le somme prelevate da tale fondo sono reintegrate a favore del fondo stesso con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, sulla base di documentata richiesta presentata al Ministero del tesoro dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) per le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali, sui rispettivi bilanci;

c) per l'espletamento delle funzioni attribuite alle province ed ai comuni, sui rispettivi bilanci, mediante riserva di una quota delle proprie risorse.

2. Per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano, nei rispettivi bilanci, idoneo

stanziamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono stabiliti gli indirizzi ed il coordinamento per l'attuazione della presente disposizione. Sono fatte salve le competenze in materia delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile rimborsa ai soggetti privati le spese sostenute per il concorso nell'attività svolta per fini di protezione civile.

ART. 40.

(Abrogazione norme incompatibili).

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO A — Dirigenti amministrativi.

C	Dirigente generale ed equiparati	4	Direttore di servizio	3
			Consigliere ministeriale	1
D	Dirigente superiore ed equiparati	8	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	8
E	Primo dirigente ed equiparati	16	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	16
		28		

QUADRO B — Dirigenti tecnici.

C	Dirigente generale ed equiparati	2	Direttore di servizio	1
			Consigliere ministeriale	1
D	Dirigente superiore ed equiparati	6	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	6
E	Primo dirigente ed equiparati	12	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	12
		20		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B

QUALIFICA	Posti
<i>Carriera direttiva amministrativa.</i>	
7° e 8° livello funzionale	30
<i>Carriera direttiva tecnica.</i>	
7° e 8° livello funzionale	16

TABELLA B-1

QUALIFICA	Posti
<i>Carriera di concetto.</i>	
6° livello funzionale	30
7° livello funzionale	21

TABELLA B-2

QUALIFICA	Posti
<i>Carriera esecutiva.</i>	
4° livello funzionale	45
5° livello funzionale	30

TABELLA B-3

QUALIFICA	Posti
<i>Carriera ausiliaria.</i>	
2° livello funzionale	20
3° livello funzionale	10